

**CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA**  
**PROPOSTA DI LEGGE**

dei Deputati On. Vaccaro, On. Murgia

*“Network Privacy Policy”*

## **Onorevoli Colleghi! –**

Le molteplici analisi *Eurisko* ci rivelano come, in Italia, il numero delle persone che utilizza Internet si colloca (secondo diversi criteri di frequenza d'uso) fra i 20 e i 23 milioni di cittadini. Tale dato è in continua ascesa da diversi anni, in particolare dal 1998, anche se dal 2001 al 2008 si è avuta una lieve decelerazione del processo di crescita.

L'Istat – statistica risalente al 2008 – ci informa come la dotazione informatica delle famiglie italiane sia purtroppo ancora piuttosto bassa: solo il 50,1% ha un PC e il 42% ha l'accesso ad Internet; solo il 27,6 % delle famiglie italiane è in possesso della banda larga e addirittura il 40,6% dichiara di non possedere l'accesso per incapacità di utilizzo.

Al contrario, tra le luci, un utilizzo della rete sempre più consapevole, sia come strumento di comunicazione che di crescita: gli italiani infatti usano la rete soprattutto per ricevere e spedire posta elettronica (76,1%), per cercare informazioni su merci e servizi (66,3%) e come strumento d'apprendimento (58,3%).

Se ci si concentra sui giovani compresi nella fascia tra i 15 e i 19 anni, si scopre come quasi la metà di loro adoperi chat, newsgroup, newsletter, forum, mentre oltre il 45% legge i blog e più del 23% ne gestisce uno.

L'idea di sviluppare una proposta di legge sul web nasce dalla necessità, non più rinviabile, che il legislatore si occupi finalmente di disciplinare una materia che, per quanto vasta e per lo più non regolamentata da norme cogenti, richiede, oggi, una adeguata normativa di settore.

Il recente caso, noto come *Vividown vs. Google – casus belli* per eccellenza sulle tematiche della rete e della sua regolamentazione – ha acceso un intenso dibattito – tanto in politica, quanto nell'opinione pubblica - sul tema legislazione e Internet.

Alcuni brevi estratti della motivazione della sentenza del suddetto caso aprono esplicitamente ad una normativa che miri a determinare alcuni necessari confini riguardanti l'utilizzo della rete, intesa come una piazza virtuale, ove non tutto quindi può essere permesso e talune azioni, al contrario, debbono essere espressamente vietate.

Il web rappresenta ormai, a tutti gli effetti, una realtà virtuale, parallela a quella fisica; anche per il web, infatti, devono esistere normative che codifichino comportamenti e che creino degli obblighi che, ove non rispettati, conducano al riconoscimento di una responsabilità certa.

E' necessario perciò stabilire un presupposto: Internet deve poter essere un luogo – non luogo – completamente libero e accessibile a tutti, dove la responsabilità personale deve essere fatta valere al pari della realtà.

Nessun bavaglio dunque alla libertà di espressione degli utenti su Internet, bensì l'affermazione di un principio di responsabilità personale presupposto imprescindibile per il funzionamento di una rete che esalti il proprio carattere di apertura condivisa e di libertà massima per coloro che ne fanno uso, incentivandone così anche l'utilizzo di chi, ad oggi, vede il canale telematico come estraneo alla propria formazione.

Il caso *Vividown vs. Google* ha, forse per la prima volta con tanto clamore, portato sotto i riflettori dell'opinione pubblica l'inadeguatezza in cui versa oggi il nostro sistema normativo rispetto ai

rischi e alle enormi potenzialità della rete. C'è quindi oggettivamente una *vacatio legis* di cui il legislatore deve prendere atto e farsi carico. L'obiettivo deve essere quello di colmare tale vuoto normativo.

La *ratio* ispiratrice della presente proposta di legge è questa: la rete è una piattaforma nella quale la regola del rispetto del prossimo deve trovare piena cittadinanza al pari della responsabilizzazione di coloro che la utilizzano.

Al fine di fronte a tali esigenze, occorrono chiarezza, percorsi certi, e soprattutto trasparenza.

Libertà, partecipazione, condivisione, responsabilità: questi gli obiettivi che la proposta di legge mira a perseguire e che un meccanismo di lavoro aperto può e deve garantire.

L'iniziativa legislativa, presentata in questa sede, nasce quindi dalla necessità che successivamente – quindi *ex post*, stante il principio fondamentale che il libero accesso e l'utilizzo di Internet è vitale per ogni democrazia - alla pubblicazione del materiale da parte degli utenti della rete sulla piattaforma Internet, vi possa essere la possibilità da parte di coloro che sono portatori di un interesse tutelabile, di segnalare, alle autorità competenti, i contenuti eventualmente offensivi o lesivi.

La presente proposta di legge mira quindi ad introdurre un controllo, non censorio, ma al contrario che punti a conciliare libertà di espressione – costituzionalmente garantita - e responsabilità degli utenti che utilizzano Internet, senza limitare preventivamente la loro e l'altrui possibilità di comunicare e condividere liberamente contenuti e materiali, tutelando al contempo il diritto alla privacy.

L'obiettivo è altresì quello di vagliare, in modo celere, e comunque con tempistiche più veloci delle attuali, i contenuti che gli utenti “caricano” sulla e nella rete, e qualora gli stessi violino il diritto alla privacy, rimuoverli rapidamente al fine di garantire una tutela adeguata ai portatori degli interessi offesi.

La proposta di legge interviene come modifica al decreto legislativo del 9 aprile 2003 n.196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”- e prevede che coloro i quali vantino un interesse affinché siano oscurati, rimossi, rettificati, aggiornati, integrati o bloccati i dati diffusi in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, possano proporre e inoltrare all'utente che utilizza la rete, responsabile della pubblicazione, una apposita istanza di oscuramento, rimozione, rettificazione, aggiornamento, blocco degli stessi dati pubblicati.

L'istanza, che potrà essere presentata, sia da soggetti organizzati (es. Associazioni) sia da singoli individui portatori di interessi tutelabili, sarà trasmessa tramite lo strumento di posta elettronica certificata.

L'utente che ha pubblicato il materiale oggetto dell'istanza potrà valutare discrezionalmente la richiesta pervenutagli e decidere, entro e non oltre le quarantotto ore successive alla ricezione della istanza stessa, se rimuovere dalla piattaforma il materiale pubblicato.

La medesima istanza potrà essere altresì presentata dai soggetti suddetti, portatori di interessi tutelabili, al Garante per la protezione dei dati personali, che si pone come intermediario tra soggetto istante e fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, qualora il consumatore responsabile della pubblicazione del materiale non abbia provveduto a rimuovere, rettificare, aggiornare, integrare, bloccare i dati nel termine indicato in precedenza, ovvero qualora non sia stato possibile identificarlo e rintracciarlo.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali esaminerà le istanze pervenute e, nelle settantadue ore successive alla loro ricezione, provvederà a comunicare ai relativi fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, responsabili per il trattamento dei dati video, audio, fotografici e testuali diffusi, un proprio parere non vincolante nel merito della stessa.

I fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica nelle quarantotto ore successive al ricevimento del parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e sulla base dello stesso, valuteranno in modo discrezionale, e assumendosene le relative responsabilità in sede civile e penale, se procede alla rimozione del materiale video, audio, fotografico e testuale trasmesso dall'utente responsabile della pubblicazione. I fornitori, in caso di rigetto dell'istanza di oscuramento e/o rimozione, sono obbligati ad inoltrare ai soggetti promotori della stessa una risposta con la relativa motivazione del diniego.

L'eventuale risposta di diniego di rimozione del materiale andrà ad integrare, in caso, in una fase successiva, il fascicolo processuale.

La presente proposta di legge si occupa anche di salvaguardare i minori, i quali abbiano registrato, mediante falsa dichiarazione di maggiore età, il proprio account su relativo sito web.

Tale fattispecie viene tutelata mediante l'introduzione della possibilità da parte dei genitori, anche singolarmente, di presentare al prestatore di un servizio dell'informazione, l'istanza di rimozione e/o oscuramento del medesimo account.

L'istanza dovrà essere completata con la presentazione dei documenti certificanti, ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, la potestà genitoriale nonché la reale età del minore.

*Conditio sine qua non* prodromica alla presentazione dell'istanza: il relativo sito web ove è registrato l'account non dovrà consentire da parte dell'utente, o del genitore del minore, l'autonoma cancellazione e/o la rimozione dell'account in oggetto.

Il prestatore di un servizio dell'informazione nelle ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza è obbligato a rimuovere e/o oscurare l'account segnalato.

La presente proposta di legge prevede, all'uopo, le relative sanzioni amministrative a carico dell'utente responsabile della diffusione, qualora i fornitori abbiano provveduto e proceduto alla rimozione dei dati suddetti, ovvero a carico dei soggetti promotori dell'istanza, qualora la stessa venga rigettata.

Si affermano, in ultimo, le relative responsabilità civili e penali.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **ART. 1**

1. Dopo la lettera q) comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è aggiunta la seguente lettera:

r) “posta elettronica certificata”, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

### **ART. 2**

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è aggiunto il seguente articolo:

«Art.7-bis. – 1. Chiunque, individualmente o in forma organizzata, vanta un interesse a oscurare, rimuovere, rettificare, aggiornare, integrare, bloccare i dati video, audio, fotografici e testuali diffusi in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali - di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 -, mediante reti di comunicazione elettronica, promuove e inoltra all'utente responsabile di tale diffusione, ove direttamente identificabile e rintracciabile, una istanza di oscuramento, rimozione, rettificazione, aggiornamento, integrazione, blocco degli stessi dati.

2. L'istanza di cui al precedente comma rivolta all'utente responsabile della diffusione deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata.

### **ART. 3**

3. Dopo la lettera c) comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è aggiunta la seguente lettera:

d) mediante istanza, se intende far valere gli specifici interessi di cui all'articolo 7-bis.

### **ART. 4**

1. Dopo l'articolo 144 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, è aggiunto il seguente articolo:

«Art.144-bis. – 1. Nel caso di cui all'articolo 7-bis, qualora l'utente responsabile della diffusione dei dati video, audio, fotografici e testuali non abbia proceduto a rimuovere, rettificare, aggiornare, integrare, bloccare tali dati entro e non oltre le quarantotto ore successive al ricevimento dell'istanza, ovvero non sia stato possibile identificare e rintracciare l'utente, chiunque, individualmente o in forma organizzata, vanta l'interesse di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis, può presentare al Garante per la protezione dei dati personali l'istanza di oscuramento, rimozione, aggiornamento, integrazione, blocco dei dati diffusi.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro e non oltre le settantadue ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al precedente comma, valuta l'istanza stessa e comunica il relativo parere non vincolante ai fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, responsabili per il trattamento dei dati video, audio, fotografici e testuali diffusi.

3. I fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica sono obbligati a garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché il relativo profilo di sicurezza del materiale pubblicato.

4. Nelle quarantotto ore successive al ricevimento del parere, i fornitori valutano se procede alla rimozione dei dati video, audio, fotografici e testuali pubblicati dall'utente di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis.

5. Nel caso di rigetto dell'istanza di oscuramento, rimozione, aggiornamento, integrazione, blocco dei dati diffusi, i fornitori sono obbligati ad inoltrare a coloro che, individualmente o in forma organizzata, abbiano presentato l'istanza vantando l'interesse di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis, una risposta con la relativa motivazione del diniego.

## **ART. 5**

1. Dopo l'articolo 160 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, è aggiunto il seguente articolo:

«Art.160-bis. – 1. I genitori di un minore, il quale abbia registrato mediante falsa dichiarazione di maggiore età i propri dati personali su qualsivoglia sito web, possono inoltrare, anche singolarmente e qualora non sia possibile l'autonoma rimozione o il blocco dei dati, una istanza per l'oscuramento, la rimozione ovvero il blocco dei qualsiasi altro dato relativo al minore, diffuso dai fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica. I genitori presentano contestualmente all'istanza i documenti certificanti la potestà genitoriale, ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, e altresì l'età del minore.

2. Nelle ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al precedente comma, i fornitori sono obbligati ad oscurare i dati del minore e a rimuovere ovvero bloccare qualsiasi altro dato relativo al minore.

## **ART. 6**

1. Dopo l'articolo 162 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, è aggiunto il seguente articolo:

«Art.162-bis. – 1. Nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 144-bis, qualora i fornitori rimuovano tali dati, l'utente responsabile della diffusione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 1.000.

2. Nel caso di cui al comma 5 dell'articolo 144-bis, coloro che hanno promosso l'istanza sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1.000.

## **ART. 7**

1. Dopo l'articolo 167 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, è aggiunto il seguente articolo:

«Art.167-bis. – 1. I fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica sono puniti ai sensi dell'articolo 615-ter c.p., comma 1, per la diffusione, in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dei dati video, audio, fotografici e testuali, qualora abbiano avuto conoscenza del loro carattere illecito o pregiudizievole dai soggetti promotori dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 144-bis ovvero dal Garante per la protezione di dati personali mediante parere non vincolante, e non abbiano rimosso i dati stessi, se dal fatto deriva nocumento.

2. Nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 160-bis, i fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica sono puniti ai sensi dell'articolo 615-ter c.p. per non aver oscurato i dati del minore e rimosso ovvero bloccato qualsiasi altro dato relativo al minore, se dal fatto deriva nocumento.

## **ART. 8**

1. Il quarto comma dell'articolo 615-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, dei soggetti promotori dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 20

giugno 2003, n. 196 e dei genitori del minore di cui all'articolo 160-bis del decreto legislativo 20 giugno, n.196 e successive modificazioni; negli altri casi si procede d'ufficio.».